



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it

COMUNICATO UFFICIALE N°36

del 04/12/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICAZIONI

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Su indicazione del Presidente del CONI e del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccolto prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero prossimo fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis.



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.

COMUNICATI E CIRCOLARI

COMUNICATO UFFICIALE N. 200 - pubblicato il 28 novembre 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 102/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse alla nomina di componente della Commissione esaminatrice per l'esame a Direttore Sportivo.

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A

MANIFESTAZIONE INTERESSE NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ESAME A DIRETTORE SPORTIVO IL PRESIDENTE FEDERALE

- attesa la necessità di nominare i componenti della Commissione esaminatrice per l'esame a Direttore Sportivo;
- dato atto che i requisiti per la nomina a componente della Commissione esaminatrice per l'esame a Direttore Sportivo sono individuati dall'art. 5, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi e che il relativo possesso sarà verificato dalla FIGC;
- visto l'art. 5, comma 1, del Regolamento Direttori Sportivi;

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati componenti della Commissione esaminatrice per l'esame a Direttore Sportivo possono presentare la propria candidatura entro il termine del 12/12/2025 ore 19:00, attraverso la compilazione in modalità telematica del modello disponibile online al seguente link:

COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ESAME A DIRETTORE SPORTIVO

<https://events.penguinpass.it/landing-page/ceds>

COMUNICATO UFFICIALE N. 203 - pubblicato l'1 dicembre 2025

La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento concernente lo svolgimento della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti, relativa alla stagione sportiva 2025/2026, alla quale partecipano le Società vincenti le rispettive fasi regionali organizzate dai Comitati.

CAMPIONATO "JUNIORES" DILETTANTI

REGOLAMENTO - FASE NAZIONALE

Stagione Sportiva 2025 - 2026

ART. 1

PARTECIPAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, la Fase Nazionale del Campionato "Juniores" Regionale riservato alle 20 squadre che avranno vinto la rispettiva Fase Regionale.

Entro il 27 aprile 2026, i singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D. i nominativi delle Società vincenti obbligate a partecipare alla fase nazionale, e trasmettere le rispettive schede contenenti le altre necessarie notizie. I Comitati Regionali Sardegna e Sicilia qualificheranno le Società Regionali che avranno ottenuto il miglior posto nelle rispettive fasi, mentre le Società della Serie D dei due citati Comitati Regionali che avranno ottenuto il miglior posizionamento, si qualificheranno alla fase nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale e pertanto dovranno attenersi ai termini ed alle modalità di svolgimento fissati da quest'ultimo.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/15349-comunicato-ufficiale-n-203-regolamento-fase-nazionale-campionato-juniores-dilettanti-stagione-sportiva-2025-2026/file>

CIRCOLARE n.22 del 2 dicembre 2025

Oggetto: Sport Bonus – Seconda finestra 2025 - Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale - Scadenza adempimenti: 9 dicembre 2025 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.34-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2025-26/15356-circolare-n-22-circolare-34-2025-centro-studi-tributari-lnd/file>

CIRCOLARE n.23 del 3 dicembre 2025

Oggetto: Chiarimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti

Si trasmette, in allegato, la nota di cui all'oggetto, n. 555/ONMS/CNIMS/2025, pervenuta in pari data odierna del 3 dicembre 2025 dal Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2025-26/15362-circolare-n-23-chiarimenti-sulle-disposizioni-normative-in-materia-di-daspo-e-gestione-dei-titoli-di-accesso-e-abbonamenti/file>



2.

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2025/26:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.

3.

CERTIFICAZIONI MEDICHE

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l’attività agonistica e non agonistica.

Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

4.

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA – ELENCO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia, in riferimento alla Legge Regionale del 30.12.2000 n. 36 art. 5c e al Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana dell’11.02.2019 n. 174 art. 4 con il quale viene istituito l’elenco nominativo regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica, per i loro tesserati dovranno attenersi alle superiori disposizioni, causa la non validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi non iscritti nell’elenco regionale.

L’elenco viene aggiornato periodicamente alla iscrizione o cancellazione dei medici, a variazioni di sede o di altri dati ivi riportati.

Per controllare i medici sportivi autorizzati bisogna seguire la seguente procedura:

Su Google scrivere: [Elenco Medici Sportivi Regione Sicilia](#) compare: **Medicina dello sport – Regione Siciliana – Sito Ufficiale** - cliccare e compare il link **Medicina dello Sport** dove viene descritto tutto l’iter.

In basso si trova il PDF **ELENCO MEDICI DELLO SPORT** – cliccare e compare l’elenco completo dei Medici Sportivi autorizzati.

5.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito della F.I.G.C.

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2026.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al

Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportesalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigeneral@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

6. NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND

Tutte le rimesse dovranno pervenire esclusivamente tramite Bonifico bancario in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI** – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
IT14L0306909606100000410900
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o inviata tramite E-mail a: sicilia.amministrazione@lnd.it

Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento

7. ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

...omissis...

CAMPIONATI DI ECCELLENZA MASCHILE, JUNIORES NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE, GARE DELLA FASE NAZIONALE DI COPPA ITALIA DILETTANTI DI ECCELLENZA MASCHILE, GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE FRA LE SECONDE CLASSIFICATE DI ECCELLENZA MASCHILE, GARE DELLE FASI NAZIONALI JUNIORES UNDER 19 E UNDER 18 DILETTANTI MASCHILI

Le Società ospitanti le gare hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

FASE REGIONALE COPPA ITALIA CON SOCIETÀ DI ECCELLENZA MASCHILE

A partire dal 1° Luglio 2025, le Società ospitanti le gare avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle precedenti ipotesi è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

ALTRE ATTIVITÀ INDETTE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori

semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

8.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9), la presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9).

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di gioco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es:
temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di gioco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Gioco del Calcio, corredata delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

9.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell’art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’Arbitro prima dell’inizio della gara.

Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

10.

TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 (“Classificazione dei Tecnici”) e 54 (“Formazione altre figure tecnico-sportive”), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall’art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale (“Obblighi e deroghe”).

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto

in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

11.

CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

12.

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si rammenta alle società che l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n.36 del 7 Aprile 2025.

Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.lnd.it al Link [Modulistica | LND Sicilia](#).

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal rappresentante legale della Società utilizzando il link [Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche](#), stampando l'iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L'iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). **Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.**

13.

NORME ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE TESSERAMENTO

MODIFICA ART. N.O.I.F. C.U. 550 LND (325/A FIGC) DEL 19/06/2025

ART. 29.4 "I NON PROFESSIONISTI"

Il tesseramento dei "non professionisti" può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

ART.32.2 "I GIOVANI DILETTANTI"

I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto

ART. 96 "PREMIO DI TESSERAMENTO"

Norma transitoria

Il diritto al "premio di tesseramento" maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 31 dicembre 2025.

Fino all'attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata: a) i depositi previsti al comma 3 devono essere effettuati a mezzo pec; b) l'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, su richiesta delle società interessate.

ART. 99 "PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA"

Norma transitoria

Il diritto al "premio di formazione tecnica" maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 31 dicembre 2025. Fino all'attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata, l'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate

14.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti

15.

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l'attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l'invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito del C.R.Sicilia)

<https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/news/2025-07/Censimento%20calciatori.pdf>

16.

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 415 LND (234/A FIGC), del 27 marzo 2025, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2025/2026, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2009, con vincolo annuale.

17.

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDE 16 – S.S. 2025/2026

Il Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 21 maggio 2025 – Prot. n. 28107/SS 24-25, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2025/2026 all'art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

18.

REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”)

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Gioco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

19.

SANZIONI (ART. 137 COMMA 2BIS DEL C.G.S.)

Ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica

20.

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

21.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal-fifa-com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

22.

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link

<https://www.fifc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>
per info scrivere a tesseramento@figc.it

23.

CLASSIFICHE TECNICHE

Attraverso il sito del C.R. Sicilia, "sicilia.lnd.it", registrandosi all'area denominata "**My LND**", è possibile consultare le classifiche tecniche accedendo alla voce "CLASSIFICHE". Si precisa, comunque, che le stesse vengono aggiornate di norma nella giornata del venerdì.

24.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito - sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l'inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

<http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx>

25.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all'"Area Società" per mezzo della propria "ID" e "Password", optando per la voce "Dati Societari" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "Interrogazioni/Società". Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

- 26. DISTINTA CALCIATORI**
Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.
- 27. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.**
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it
- 28. MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”**
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.
- 29. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO**
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.
- 30. STAMPA CARTELLINI PER TESSERATI PROVENIENTI DA FIGC**
Si comunica che, al fine di soddisfare le esigenze delle Società tese ad ottenere il cartellino di riconoscimento per gli atleti dilettanti e di settore giovanile il cui tesseramento sia stato operato dal competente Ufficio della F.I.G.C., è stata aggiunta nel portale web delle Società (menù del tesseramento dilettanti e di settore giovanile) la funzione di "Stampa/Ristampa Cartellino".
La nuova funzione crea una pratica di richiesta di stampa cartellino, del costo di 3 euro, che deve essere poi dematerializzata a cura della Società, e validata dal Comitato/Dipartimento / Divisione pertinente prima che il cartellino vada in stampa.
...omississ...

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL

La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce "Home" effettuare "Apertura segnalazione" o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all'indirizzo sicilia.ind.it e precisamente su **CONTATTI**.

VOUCHER 2025

IL DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO –

SERVIZIO 5 Sostegno attività sportive

A seguito della l.r. n.31 del 22.10.2025 che ha reperito nuove risorse nel bilancio regionale è approvato l'ulteriore elenco delle istanze ammesse all'erogazione dei voucher 2025 pervenute ai sensi dell'Avviso approvato con D.D.G. n. 1512 del 27.5.2025. Con DDS n. 3650 del 29.10.2025 del Dirigente ad interim del Servizio 5 Sostegno alle attività sportive è stato approvato l'ulteriore elenco dei soggetti beneficiari dei voucher sportivi 2025 che potranno svolgere attività sportiva presso le Asd aderenti **per i mesi di novembre e dicembre 2025**.

Il testo del decreto con allegato elenco dei beneficiari si trova al seguente link.

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-sostegno-alle-attività-sportive-dds-3650-2102025>

APP PROGRAMMAZIONE GARE - Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 97 sgs 26 del 2 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la **nuova App Programmazione Gare**, disponibile sia su Web che su Mobile.

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell'articolo a margine.

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

**TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI CALCIO A 11
“GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI
ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Il Trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti potrà avvenire nel seguente periodo:

da LUNEDI’ 1 DICEMBRE a GIOVEDI’ 18 DICEMBRE 2025

Si ricorda che l’accordo di trasferimento di un calciatore, o la cessione di contratto, debitamente compilata, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti (acquisizione e firma elettronica del modulo).

Le liste di trasferimento, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C - LND.

**LE LISTE DI TRASFERIMENTO IN ERRORE DEVONO ESSERE REGOLARIZZATE ENTRO IL
PREDETTO TERMINE DI CHIUSURA, CASO CONTRARIO SARANNO RESPINTE.**

**TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI GIOCATORI/GIOCATRICI CALCIO A 5 “GIOVANI
DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI
ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

da VENERDI’ 2 GENNAIO 2026 A LUNEDI’ 02 FEBBRAIO 2026

**ART. 107 N.O.I.F. (LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE) (CALCIATORI NON TITOLARI DI UN
CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO)**

da LUNEDI’ 1 DICEMBRE a LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2025

**IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO DEVE AVVENIRE A
PARTIRE DA MARTEDI’ 16 DICEMBRE 2025**

-----oooooo-----

Si ricorda che ogni operazione di svincolo calciatori (acquisizione e firma elettronica del modulo) dovrà essere eseguita entro il termine sopra indicato.

**Potranno essere inseriti nella lista di svincolo i calciatori tesserati per la Società
entro il 30 Novembre 2025.**

Le liste di svincolo, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C - LND.

COMUNICAZIONI DELL' UFFICIO DEL COORDINATORE

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI – S.S. 2025/2026

A seguito di pubblicazione del CU SGS Nazionale n. 34 del 4/10/2025 si comunica che è prorogato a tutto il 10 Ottobre il termine di presentazione della lettera di impegno per i Club richiedenti il 1°, 2° e 3° Livello di qualità. Si ricorda che è necessario presentare tale documentazione esclusivamente attraverso il seguente form: <https://forms.gle/8tqQT5bFPb9e24qb8>

Tutte le Società che depositeranno la lettera in data successiva al 10 Ottobre, e comunque entro il 31 Dicembre 2025, saranno considerate, qualora vengano rispettate le obbligatorietà del Settore tecnico, come Club richiedenti il riconoscimento di 1° Livello, altrimenti, in caso di mancata comunicazione, verranno considerati “Club Non Classificati”.

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 17 del 7/08/2025:

3.6 Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano rispettate.

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

3° PERIODO – IMMACOLATA	Dal 6 all' 8 Dicembre 2025
4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE	Dal 20 Dicembre 2025 al 7 Gennaio 2026
5° PERIODO – CARNEVALE	Dal 13 al 17 Febbraio 2026
6° PERIODO – TORNEO D.O.C. - RISERVATO SDC 3° LIVELLO	Dal 13 al 15 Marzo 2026
7° PERIODO – FESTIVITA' PASQUALI	Dal 2 al 6 Aprile 2026
8° PERIODO – FESTA DELLA LIBERAZIONE	Dal 24 al 26 Aprile 2026
9° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI	Dall' 1 al 3 Maggio 2026
10° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA	Dal 29 Maggio al 2 Giugno 2026
11° PERIODO – TORNEI ESTIVI	Dall' 8 al 30 Giugno 2026

I Tornei riservati alle sole categorie dell'Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a **rapido svolgimento** (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni sportive.

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un **Referente Tecnico** che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l'anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un'efficace autorizzazione e pubblicazione sul

C.U., che è necessario inviare la **richiesta di autorizzazione** con allegata documentazione (regolamenti e calendari) **tassativamente** entro le seguenti scadenze:

- Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare i seguenti documenti:

- **Scheda richiesta organizzazione Torneo;**
- **Regolamenti suddivisi per Categoria;**
- **Calendario delle gare;**
- **Modulo informativo Piano dei Servizi Sanitari.**

Al termine del Torneo è **obbligatorio** inviare una **relazione finale** e le **copie delle distinte** delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza. Si allega il **MODELLO DI RELAZIONE** ed il **MODULO INFORMATIVO PIANO DEI SERVIZI SANITARI**.

Di seguito il “Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati”:

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell'ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell'Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d'identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell'Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n03-sgs-programmazione-attivit%C3%A0-di-base-e-modalit%C3%A1-di-gioco-categorie-di-base-2025-2026/>

Per qualsiasi dubbio o domanda:

- È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell'organizzazione;
- È possibile scrivere una mail a base.siciliags@figc.it



33. **COMUNICAZIONI**

Trofeo delle Province – Memorial “Pietro Lo Bianco”

Fase Interprovinciale – Gara di Andata e Ritorno
A cura della delegazione provinciale di Agrigento
Vincente AGRIGENTO - CALTANISSETTA

DATE

Andata: Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 15:00
Ritorno: Mercoledì 18 Febbraio 2026 ore 15:00

L'ordine di svolgimento delle gare di Andata e Ritorno verrà definito tramite sorteggio Lunedì 15 Dicembre 2025 alle ore 11:00 presso i locali della Delegazione Provinciale di Agrigento.
Si invitano le società interessate a presenziare.

DATE FASI FINALI CAMPIONATI - COPPE**TERZA CATEGORIA****SEMIFINALE PLAY OFF:** Domenica 03 Maggio 2026**FINALE PLAY OFF:** Domenica 10 Maggio 2026

Eventuale spareggio per il 1° posto in classifica, potrebbe determinare lo slittamento delle date sopra indicate.

TROFEO DELLE PROVINCE – FASE INTERPROVINCIALE**ANDATA:** Mercoledì 21 Gennaio 2026**RITORNO:** Mercoledì 18 Febbraio 2026**UNDER 19****EVENTUALE SPAREGGIO 1° CLASSIFICATA:** Lunedì 30 Marzo 2026**SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE****SEMIFINALE PLAY OFF:** Sabato 28 Marzo 2026**FINALE PLAY OFF:** Sabato 11 Aprile 2026

Eventuale spareggio per il 1° posto in classifica, potrebbe determinare lo slittamento delle date sopra indicate.

COPPA TRINACRIA SERIE D CALCIO A 5 – FASE PROVINCIALE**FINALE:** Sabato 27 Dicembre 2025**UNDER 17 C11****EVENTUALE SPAREGGIO 1° CLASSIFICATA:** Sabato 28 Marzo 2026**UNDER 15 C11****EVENTUALE SPAREGGIO 1° CLASSIFICATA:** Domenica 15 Marzo 2026**PRIMO TURNO:** Domenica 22 Marzo 2026**SECONDO TURNO:** Domenica 29 Marzo 2026**SEMIFINALE ANDATA:** Domenica 12 Aprile 2026**SEMIFINALE RITORNO:** Domenica 19 Aprile 2026**FINALE:** Domenica 26 Aprile 2026**UNDER 17 C5****EVENTUALE SPAREGGIO 1° CLASSIFICATA:** Domenica 08 Marzo 2026**UNDER 15 C5****EVENTUALE SPAREGGIO 1° CLASSIFICATA:** Domenica 22 Febbraio 2026

ATTIVITA' AGONISTICA**TROFEO DELLE PROVINCE****a) Modifiche al programma gare**

Atletico Gattopardo – Atletico Agrigento di Mercoledì 10 Dicembre 2025 ore 14:30,
giocasi presso il Campo Comunale di Camastra (stessa giornata ed orario)

UNDER 19**a) Modifiche al programma gare**

Unitas Sciacca Calcio – Prizzi del 08/12/2025,
causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,
giocasi Martedì 09 Dicembre 2025 ore 15:00 presso lo Stadio “Alternativo – Giuffrè” di Sciacca

Gemini Calcio – Cianciana Calcio del 09/12/2025,

causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,
giocasi Giovedì 11 Dicembre 2025 ore 15:00

SERIE D C5 MASCHILE**a) Modifiche all'impianto di gara**

La società **FC GROTTE** con effetto immediato disputerà tutte le gare casalinghe **presso il Campo Comunale C5 di Grotte in Via F. Ingrao** sempre nelle stesse giornate ed orari pubblicati in calendario (Venerdì ore 19:30).

b) Modifiche al programma gare

FC Grotte – Agrigentum di Venerdì 05 Dicembre 2025 ore 19:30,
giocasi presso il Campo Comunale C5 di Grotte in Via F. Ingrao (stessa giornata ed orario)

UNDER 17 C11**a) Modifiche al programma gare**

Casteltermini – Santa Sofia Calcio del 08/12/2025,
causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,
giocasi Giovedì 11 Dicembre 2025 ore 15:00

UNDER 15 C11**a) Modifiche al programma gare**

Virtus Favara – Muxar del 10/12/2025,
causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,
giocasi Lunedì 08 Dicembre 2025 ore 11:00

Aquile Cammarata San Giov – Città di Ravanusa di Domenica 07 Dicembre 2025 ore 10:00,

causa problemi organizzativi,
giocasi presso il Campo Comunale di Casteltermini (stessa giornata ed orario)

RISULTATI

TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
ATLETICO BURGIO A.S.D.	- ATLETICO AGRIGENTO	2 - 4	
CANICATTI CALCIO 2025	- PRO RIBERA	0 - 3	
MUXAR	- BURGIO	0 - 2	
(1) REAL CASTELTERMINSE	- F.C. CAMASTRA A.S.D.	2 - 1	
(1) REAL FAVARA A.S.D.	- ATLETICO GATTOPARDO F.C.	-	H

(1) - disputata il 29/11/2025

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
CIANCIANA CALCIO	- S.S.D RIBERA 1954	1 - 2	
KAMARAT 1972 SSDARL	- UNITAS SCIACCA CALCIO	2 - 0	
PRIZZI	- VIRTUS AKRAGAS SLP	1 - 2	

CALCIO A CINQUE AGRIGENTO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
AGRIGENTUM	- PALMA SOCCER A.S.D.	4 - 7	
(1) CASTELTERMINI	- SICULIANA FOOTBALL CLUB	4 - 7	
CENTRO SPORTIVO SARACENO	- F.C. GROTTE A.S.D.	9 - 3	
RIVER PLATANI	- VILLASETA FUTSAL ASD	0 - 8	

(1) - disputata il 01/12/2025

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
LICATA CALCIO	- KAMARAT 1972 SSDARL	0 - 1	
(1) NANA GULINO ACADEMY	- ARAGONA CALCIO	6 - 3	
(2) VIRTUS FAVARA	- CASTELTERMINI	5 - 1	

(1) - disputata il 30/11/2025

(2) - disputata il 01/12/2025

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
MANZIL SINDI	- FAIR PLAY SCIACCA A.S.D.	1 - 2	
(1) MUXAR	- PONTE DI FERRO	8 - 2	
GIRONE B - 4 Giornata - A			
(1) CITTA DI RAVANUSA	- SC.CALCIO SANGIOVANNESSE	6 - 2	
(2) MILICI CLUB	- CANICATTI CALCIO 2025	9 - 1	

(1) - disputata il 30/11/2025

(2) - disputata il 29/11/2025

UNDER 17 CALCIO A 5 MASCH. -AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A

ATLETICO CAMPOBELLO C5	- AGRIGENTUM	8 - 4	
------------------------	--------------	-------	--

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A

ATLETICO CAMPOBELLO C5	- AGRIGENTUM	8 - 1	
(1) ATLETICO CANICATTI 5	- NISSA F.C. S.R.L.	16 - 1	

(1) - disputata il 01/12/2025

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

02 TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

GIRONE A 5/A 29-11-25 REAL FAVARA A.S.D.

ATLETICO GATTOPARDO F.C. 0 - 0 H

A2 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

GIRONE A 6/A 11-12-25 CASTELTERMINI

SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. K

H2 UNDER 17 CALCIO A 5 MASCH. -AG

GIRONE A 3/A 04-12-25 CALTANISSETTA SOCCER

FULGENTISSIMA A.D. K

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	GARA DA RECUPERARE
M	NON DISPUTATA PER IMPRACTICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
P	POSTICIPI
R	RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Nino Caltagirone ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AGRIGENTO C11

GARE DEL 29/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/11/2025 REAL FAVARA A.S.D. - ATLETICO GATTOPARDO F.C.

Come riportato nell'Allegato al referto redatto dall'arbitro Mattia Vella della sezione di Agrigento, al 40' del secondo tempo di gioco, in occasione di un calcio di punizione, il calciatore Loggia Calogero della società Atletico Gattopardo, si dirigeva verso la panchina della squadra avversaria Real Favara, pronunciando frasi e/o parole intellegibili.

Quanto precede scatenava la reazione di tutti i componenti della panchina, culminata in una accesa colluttazione tra i vari calciatori di entrambe le squadre.

In particolare, il giocatore Priolo Gaetano Salvatore (n.10) della squadra Atletico Gattopardo, e il giocatore Chianetta Gioacchino (n.10), della squadra Real Favara, si colpivano a vicenda con manate.

Intervenivano nella colluttazione altri due calciatori della squadra Atletico Gattopardo, i calciatori Bonvissuto Alessandro (n.70) e Salerno Giuseppe (n.29), il primo colpendo con un pugno il calciatore della squadra Real Favara, Chianetta Gioacchino, il secondo strattonandolo per la maglia con l'intento di farlo cadere senza tuttavia riuscirci.

Mentre il direttore di gara si accingeva ad adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari, entrava nel campo di gioco una persona estranea, identificata successivamente come l'allenatore della squadra Atletico Gattopardo, tale sig. Pietro Alotto, peraltro già gravato da provvedimento disciplinare, il quale dapprima, colpiva con un pugno un calciatore della squadra Real Favara, successivamente inveiva contro l'arbitro rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco.

Nelle more, il calciatore della squadra Atletico Gattopardo, Amato Rosario (n.9), e il calciatore della squadra Real Favara, Scuder Gianluca (n.25) si avvicinavano all'arbitro pronunciando insulti e parole offensive nei suoi confronti.

In siffatto contesto, dovendo espellere diversi giocatori per i fatti accaduti, la società Atletico Gattopardo si sarebbe ritrovata con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare e pertanto, l'arbitro disponeva la sospensione della gara.

Al rientro negli spogliatoi viene inoltre segnalato che i calciatori Amato Rosario della squadra Atletico Gattopardo, e Scuder Gianluca della squadra Real Favara, inseguivano il direttore di gara continuando a proferire parole offensive nei suoi confronti.

Così riassunto lo svolgimento della gara, a parere di questo organo di Giustizia sportiva, il contesto descritto dal direttore di gara, seppur ostile e animato tra i componenti delle due squadre, non appare pregiudizievole dell'incolumità propria o dei calciatori, ovvero, tale da non consentirgli di dirigere la gara stessa a conclusione e in piena autonomia di giudizio.

Ed invero, dalla lettura degli atti di gara, il contesto descritto risulta indubbiamente confuso e incerto, ove si consideri che diversi calciatori che avrebbero avuto un ruolo attivo nella fattispecie non risultano debitamente individuati e identificati, con la conseguenza che risulta preclusa l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori di comportamenti violenti.

Inoltre, dal referto e dal citato allegato, non emerge nulla sulle azioni concrete messe in atto dal Direttore di gara onde prevenire tali episodi ovvero evitare il loro aggravarsi.

All'uopo, si richiama l'art. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che prevede l'intervento dei capitani in ausilio al direttore di gara al fine di reprimere le intemperanze dei propri compagni di squadra.

Ciò che emerge dagli atti dunque, è che in un contesto di confusione e scompiglio generale scatenato dagli episodi di violenza descritti, il Direttore di gara, probabilmente in stato di agitazione, ha ritenuto di dover

sospendere la gara, a soli 5 minuti dal termine, cercando, in modo neppure precisato, di riportare la calma tra i due opposti schieramenti.

L'art. 64, comma 2, delle NOIF stabilisce che *"L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico"*.

Il punto 11, regola 5, della Guida pratica A.I.A., recita testualmente: *"la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro. Inoltre, è necessario che l'arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata"*.

In sostanza, quindi, la sospensione di una gara deve essere decretata allorquando si siano verificati fatti che mettono a serio rischio l'incolumità degli ufficiali di gara e dei calciatori al punto da non consentire all'arbitro di dirigere la partita.

Tale provvedimento è dunque qualificato come un atto straordinario ed estremo che deve essere adottato solo se sussistono gravissimi atti di violenza lesivi dell'incolumità.

Sulla base di quanto precede, ad avviso di questo Organo di Giustizia sportiva, la sospensione della partita Real Favara – Atletico Gattopardo è stata frutto di una decisione del Direttore di Gara eccessivamente frettolosa essendo, peraltro, intervenuta quasi allo scadere del termine regolamentare della partita.

Nella Giurisprudenza sportiva risulta pacifico che, *"nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori e altri tesserati durante lo svolgimento della gara, tale circostanza non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato e timoroso"*. (si veda, CSAT, C.R. Lombardia, C.U. 54 del 10 marzo 2022; CSAT. C.R. Sicilia, C.U. 238 del 02 dicembre 2025)

Come chiarito dalla CSAT, C.R. Calabria, 15 marzo 2017, stagione sportiva 2016/2017, *"per legittimare l'arbitro ad interrompere una gara è necessario non solo che le minacce sia pur gravi dei calciatori abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre altresì che abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo avere fatto ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell'alveo della regolarità"*.

Nel caso in esame, con ogni probabilità, una sospensione temporanea della gara e la richiesta di un intervento più incisivo e autorevole da parte dei capitani delle due squadre o dei dirigenti addetti alla sicurezza, avrebbero consentito all'arbitro di adottare i provvedimenti sanzionatori ritenuti necessari e di fare giocare i pochi istanti di gara rimasti, tenuto anche conto che, una volta dichiarata la fine della gara l'arbitro non ha segnalato altri episodi di violenza, ma solo invettive nei suoi confronti da parte del calciatore numero 9 dell'Atletico Gattopardo, Amato Rosario, e del calciatore n. 25 del Real Favara, Scuderi Gianluca.

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla giurisprudenza richiamata, non sussistendo, ad avviso di questo Giudice, i presupposti per la decretata sospensione della partita disputata il **29** novembre 2025,
SI DELIBERA, la ripetizione della gara del **29** novembre 2025 tra Real Favara e Atletico Gattopardo.

Dare atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla stessa gara sono annullati per effetto della disposta ripetizione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCLAFANI ALESSANDRO (REAL CASTELTERMINESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DRAMMEH LAMIN	(F.C. CAMASTRA A.S.D.)	MBALLOW MUSA	(F.C. CAMASTRA A.S.D.)
DE MARCO CALOGERO	(REAL CASTELTERMINESE)	SPINELLO GIUSEPPE PIO	(REAL CASTELTERMINESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BONANNO CALOGERO GABRIE	(F.C. CAMASTRA A.S.D.)	CONTI FRANCESCO	(REAL CASTELTERMINESE)
LA MENDOLA ALESSIO	(REAL CASTELTERMINESE)	MAGNO GIUSEPPE	(REAL CASTELTERMINESE)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 MUXAR

Per non avere predisposto servizio d'ordine sostitutivo. Per avere persona estranea, ma riconducibile alla società Muxar in quanto indossava giubbotto della stessa società, colpito con una spallata l'arbitro sulla spalla destra dello stesso provocandogli lieve dolore. Altresì si rivolge all'arbitro con termini offensivi. Una volta che l'arbitro è riuscito ad entrare nel suo spogliatoio lo stesso soggetto dà una forte pedata alla porta, spalancandola completamente.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/ 4/2026

VIRONE GERLANDO (MUXAR)

Per avere bloccato l'arbitro che si stava dirigendo verso gli spogliatoi, mettendogli con forza una mano sul petto.

AMMONIZIONE (I INFR)

SPARACINO GIUSEPPE (BURGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FALCONE LUIGI (MUXAR)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SALA VINCENZO (ATLETICO BURGIO A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MILITO LUCIANO PIO	(ATLETICO AGRIGENTO)	DI LEO MATTEO	(BURGIO)
RICOTTA GAETANO	(CANICATTI CALCIO 2025)	GAMBINO GIROLAMO LUCA	(MUXAR)
CLEMENTE GIACOMO	(PRO RIBERA)		

AMMONIZIONE (I INFR)

IMRAN MUNIR	(ATLETICO AGRIGENTO)	NJIE LAMIN	(ATLETICO AGRIGENTO)
RADOSTA GIOVANNI	(ATLETICO BURGIO A.S.D.)	ACQUISTO SALVATORE	(CANICATTI CALCIO 2025)
AGATI GIOACCHINO	(CANICATTI CALCIO 2025)	FERRARO ROBERTO	(CANICATTI CALCIO 2025)
PERES FRANCESCO PAOLO	(CANICATTI CALCIO 2025)	CASA ANTONINO	(MUXAR)
CONTE AMARA	(MUXAR)		

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG C11

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARRELLA PAOLO (S.S.D RIBERA 1954)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TALLUTO MATTIA (S.S.D RIBERA 1954)

AMMONIZIONE (II INFR)

MORTELLARO IGNAZIO (CIANCIANA CALCIO)

PIAZZA GIOVANNI (CIANCIANA CALCIO)

SANSONE DAVIDE (KAMARAT 1972 SSDARL)

MILANESE GIUSEPPE (S.S.D RIBERA 1954)

VENEZIA ALESSANDRO (UNITAS SCIACCA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMARA ISIAKA (CIANCIANA CALCIO)

SOLDANO DOMENICO (CIANCIANA CALCIO)

LAPONE FRANCESCO (KAMARAT 1972 SSDARL)

MARRELLA GIUSEPPE (S.S.D RIBERA 1954)

DI MARIA ANDREA (VIRTUS AKRAGAS SLP)

RUSSO GIOVANNI (VIRTUS AKRAGAS SLP)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE AGRIGENTO C5

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/12/2025

BONETTA LUIGI (CENTRO SPORTIVO SARACENO)

Per avere, a fine gara, deriso e protestato ad alta voce l'operato dell'arbitro.

AMMONIZIONE (I INFR)

BONETTA LUIGI (CENTRO SPORTIVO SARACENO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

INGIAIMO SALVATORE PIO (PALMA SOCCER A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

ACCURSO TAGANO GABRIELE	(AGRIGENTUM)	CACCIATORE DAVIDE	(AGRIGENTUM)
AGRO CARMELO	(F.C. GROTTE A.S.D.)		

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG- C11

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GUELI SOTO ALEJANDRO (ARAGONA CALCIO)

BONGIOVI VINCENZO (NANA GULINO ACADEMY)

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/12/2025

CAPOZZA CALOGERO ROBERT (CASTELTERMINI)

Per essersi rivolto al direttore di gara in modo irrispettoso.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/12/2025

SALAMONE VINCENZO (CASTELTERMINI)

Per avere utilizzato un linguaggio scorretto nei confronti del direttore di gara,

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

NICASTRO CARMELO MATTIA (CASTELTERMINI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

AVIGNONE MATTIA (CASTELTERMINI)

CATANZARO GABRIELE (CASTELTERMINI)

SAPORITO CALOGERO PIO (CASTELTERMINI)

SCIBETTA ANTONIO (VIRTUS FAVARA)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG C11

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

VOLPE GIORGIO LEONARD (MILICI CLUB)

ZAGARRO VITO

(MILICI CLUB)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

GATTUSO CALOGERO (CITTA DI RAVANUSA)

AMOROSO FRANCESCO (SC.CALCIO SANGIOVANNES)

PARISI FRANCESCO (SC.CALCIO SANGIOVANNES)

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

GUIRRERI ANTONIO (FAIR PLAY SCIACCA A.S.D.)

CIACCIO GIUSEPPE

(MANZIL SINDI)

GARE DEL 2/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LIOTTA LUCIANO (PONTE DI FERRO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 MASCH. -AG C5

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

UZZO GIOVANNI PIO (ATLETICO CAMPOBELLO C5)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MONGIOVI ANGELO (AGRIGENTUM)

LO CURTO GIUSEPPE (ATLETICO CAMPOBELLO C5)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG C5

GARE DEL 27/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

RUSSO FEDERICO (AGRIGENTUM)

*Il Giudice Sportivo Territoriale
Nino Caltagirone*

PROGRAMMA GARE

Si riporta di seguito il “programma delle gare” elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s’invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nei comunicati ufficiali.

Si pregano le Società e la Sezione AIA di Agrigento, qualora ci fossero delle discordanze, di avvisare tempestivamente codesta Delegazione.

DAL 04/12/2025 AL 11/12/2025

TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	CANICATTI CALCIO 2025	A	06/12/2025 15:00	136 DINO LIOTTA	LICATA	C.DA U.ARGETINA
PRO RIBERA	PONTE DI FERRO	A	06/12/2025 14:30	132 COMUNALE GIUSEPPE SETTECASI	CIANCIANA	C.DA CASTELLACCIO
ATLETICO AGRIGENTO	MUXAR	A	07/12/2025 14:30	440 FONTANELLE	AGRIGENTO	VIA D.CIGNA
BURGIO	REAL FAVARA A.S.D.	A	07/12/2025 14:30	123 COMUNALE BELVEDERE	BURGIO	VIA BELVEDERE
F.C. CAMASTRA A.S.D.	ATLETICO BURGIO A.S.D.	A	07/12/2025 14:30	126 COMUNALE	CAMASTRA	C.DA MOLA
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	REAL CASTELTERMINESI	A	07/12/2025 11:00	48 COMUNALE RAFFADALI	RAFFADALI	C.DA PEZZALONGA

TROFEO PROVINCE - AGRIGENTO

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	ATLETICO AGRIGENTO	R	10/12/2025 14:30	126 COMUNALE	CAMASTRA	C.DA MOLA

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIRTUS AKRAGAS SLP	CASTELTERMINI	A	08/12/2025 15:00	440 FONTANELLE	AGRIGENTO	VIA D.CIGNA
EMPEDOCLINA	ARAGONA CALCIO	A	09/12/2025 15:00	45 COMUNALE V. COLLURA	PORTE EMPEDOCLE	VIA DELLO SPORT
S.S.D RIBERA 1954	KAMARAT 1972 SSDARL	A	09/12/2025 15:00	123 COMUNALE BELVEDERE	BURGIO	VIA BELVEDERE
UNITAS SCIACCA CALCIO	PRIZZI	A	09/12/2025 15:00	442 CAMPO ALTERNATIVO "F. GIUFFRE"	SCIACCA	C.DA PERRIERA
GEMINI CALCIO	CIANCIANA CALCIO	A	11/12/2025 15:00	53 COMUNALE "NINO LO BUE"	SAN GIOVANNI GEMINI	VIA TRIESTE

CALCIO A CINQUE AGRIGENTO

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
F.C. GROTTE A.S.D.	AGRIGENTUM	A	05/12/2025 19:30	1642 CAMPETTO COMUNALE A 5 C5 1639 SICULIANA CALCIO AND PADEL C5	GROTTE	VIA F. INGRAO
SICULIANA FOOTBALL CLUB	PRO PALMA FUTSAL ASD	A	06/12/2025 16:00	1539 ORATORIO CHIESA DI S. CROCE C5	SICULIANA	VIA LIBERTA'
VILLASETA FUTSAL ASD	CENTRO SPORTIVO SARACENO	A	06/12/2025 15:30	1606 PLACIDO RIZZOTTO C5	AGRIGENTO	VIA CADUTI DI MARZABOTTO
PALMA SOCCER A.S.D.	CASTELTERMINI	A	07/12/2025 16:00		PALMA DI MONTECHIARO	VIA ALDO CAPITINI 16

COPPA TRINACRIA CALCIO A 5 -AG

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PALMA SOCCER A.S.D.	PRO PALMA FUTSAL ASD	R	10/12/2025 20:00	1606 PLACIDO RIZZOTTO C5	PALMA DI MONTECHIARO	VIA ALDO CAPITINI 16
VILLASETA FUTSAL ASD	AGRIGENTUM	R	10/12/2025 20:00	1539 ORATORIO CHIESA DI S. CROCE C5	AGRIGENTO	VIA CADUTI DI MARZABOTTO

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARAGONA CALCIO	LICATA CALCIO	A	05/12/2025 16:00	1047 TOTO' RUSSO	ARAGONA	VIALE FALCONE
UNITAS SCIACCA CALCIO	VIRTUS FAVARA	A	06/12/2025 15:00	442 CAMPO ALTERNATIVO "F. GIUFFRE"	SCIACCA	C.DA PERRIERA
CASTELTERMINI	SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.	A	11/12/2025 15:00	130 COMUNALE-FERDINANDO LOMBARDO	CASTELTERMINI	VIA MATTEOTTI

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PONTE DI FERRO	NANA GULINO ACADEMY	A	07/12/2025 10:00	45 COMUNALE V. COLLURA	PORTO EMPEDOCLE	VIA DELLO SPORT
VIRTUS FAVARA	MUXAR	A	08/12/2025 11:00	133 COMUNALE G.BRUCCOLERI	FAVARA	PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI 2
UNITAS SCIACCA CALCIO	MANZIL SINDI	A	10/12/2025 15:00	442 CAMPO ALTERNATIVO "F. GIUFFRE"	SCIACCA	C.DA PERRIERA

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANICATTI CALCIO 2025	SC.CALCIO SANGIOVANNESI	A	06/12/2025 15:00	129 CARLOTTA BORDONARO	CANICATTI	VIA VITT. VENETO
AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	CITTA DI RAVANUSA	A	07/12/2025 10:00	130 COMUNALE-FERDINANDO LOMBARDO	CASTELTERMINI	VIA MATTEOTTI
CENTRO SPORTIVO SARACENO	MILICI CLUB	A	10/12/2025 15:00	49 SARACENO	RAVANUSA	VIA OLIMPICA

UNDER 17 CALCIO A 5 MASCH. -AG

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALTANISSETTA SOCCER	FULGENTISSIMA A.D.	A	04/12/2025 18:00	630 PALA MILAN (EX CHIARANDÀ) C5	CALTANISSETTA	VIA CHIARANDÀ'

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CAMPOBELLO C5	ATLETICO CANICATTI 5	A	11/12/2025 17:00	1442 TRE TORRI CAMPO 2 C5	CAMPOBELLO DI LICATA	VIA LUIGI GIGLIA

36.

RECUPERO GARE – CAMPIONATI LND

Si precisa che eventuali recuperi di gare verranno disposte nel primo giorno utile e come da regolamento prima della successiva giornata prevista da calendario.

Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione.

Estratto C.U. n°1 della LND del 01/07/2025

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

37.

RECUPERO GARE – CAMPIONATI SGS

Estratto Circolare n° 1 Attività Agonistica (C.U. n°19 della FIGC – SGS del 10/09/2025)

G) Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2025/2026, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

38.

RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si fa presente che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno essere pervenire a mezzo mail a questa Delegazione Provinciale **almeno quattro giorni lavorativi prima la data della disputa della gara che si intende modificare** e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.

La richiesta di rinvio della gara deve essere inviata da entrambe le società, specificando le motivazioni e l'accordo tra le parti.

La gara oggetto di modifica, dovrà essere disputata prima della successiva giornata prevista da calendario.

39.

SERVIZIO PRONTO A.I.A. – 3287256507

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l'assenza dell'Arbitro designato, questa Delegazione ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il N. **3287256507**. Pertanto le Società, allorquando circa venti minuti prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Provinciale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

Si ricorda che il Servizio Pronto AIA va utilizzato esclusivamente per il motivo sopra menzionato.

40. CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI – SCHEMA DI SINTESI

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
Piccoli Amici	2019 – 2020 (5 anni compiuti) (2021, dopo il compimento del 5° anno di età)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11,07
Primi Calci	2017 – 2018 (2019, dopo il compimento del 6° anno di età) (no 2020)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11,07
Pulcini età mista	2015 – 2016 (2017, dopo il compimento dell'8° anno di età) (no 2018)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Esordienti età mista	2013 – 2014 (2015, dopo il compimento del 10° anno di età) (no 2016)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 14	2012 (Max n°5 calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2014)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 15	2011 - 2012 (Max n°5 calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2014)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 16	2010 (2011 e 2012 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 17	2009 - 2010 (2011 e 2012 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17

Per una analisi completa si prega di consultare il C.U. n°1 della FIGC SGS del 11/07/2025 raggiungibile al seguente link: <https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20252026/>

41.

CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES REGIONALE FASE PROVINCIALE

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, possono essere iscritte, a completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta.

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

È consentito impiegare fino ad un massimo di 3 calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2006.

Norme sull'utilizzo dei calciatori “fuori quota” – campionato Regionale Under 19 stagione sportiva 2025/2026

Per quanto riguarda l’impiego dei calciatori “fuori quota” si chiarisce che l’utilizzo è facoltativo e che il limite di tre si riferisce all’intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all’arbitro, prima dell’inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1° Gennaio 2006 in poi, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

42. TEMPO DI ATTESA

Di seguito i tempi di attesa stabiliti per i seguenti Campionati Provinciali.

Altresì si ricorda che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

TERZA CATEGORIA – SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE – CALCIO A 5 FEMMINILE

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (VEDASI REGOLA 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO).

UNDER 19

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

UNDER 17 – UNDER 16 - UNDER 15 e UNDER 14

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

43. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

Con riferimento alla materia in oggetto si informa che a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 (1° Luglio 2021), le operazioni di tesseramento verranno effettuate On-line attraverso il Portale Servizi

F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo **anagrafefederale.figc.it**

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: **supportotecnico@figc.it**

44. PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.

A partire dal **1° luglio 2019**, le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
2. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
3. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
4. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

Dovranno essere effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi Figc**, raggiungibile all'indirizzo
anagrafefederale.figc.it

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: **supportotecnico@figc.it**

45. IDENTIFICAZIONE CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- a. mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b. attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- c. mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

46.

PRIVACY

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

47.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

48.

INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

49.

INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

50.

ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	08.30 - 15.00
MARTEDI'	10.00 - 17.00
MERCOLEDI'	10.00 - 17.00
GIOVEDI'	CHIUSO AL PUBBLICO PER REDAZIONE COMUNICATO
VENERDI'	08.30 - 15.00
SABATO	CHIUSURA TOTALE

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

51.

DELEGATO PROVINCIALE

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

52.

REFERENTE PROVINCIALE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE

Si informano le società che è stato nominato come Referente Provinciale per l'Attività Giovanile il Sig. Cristian Corvetta, che riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì dalle ore 14:00 alle ore 17:30**.

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@Ind.it

*Il Segretario
Salvatore SANFILIPPO*

*Il Delegato Provinciale
Angelo CARAMANNO*

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 04/12/2025